



Dott.ssa Francesca Orro

Dottore Commercialista – Revisore legale

Iscr.n°103/A Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano

Iscr.n° 159966 del Registro dei Revisori Legali

COMUNE DI CUGLIERI

(Provincia di Oristano)

Verbale N.09/25 del 29/08/2025	Oggetto: Parere sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale n.339, 335, 336, 337, 338 del 26/08/2025 aventi ad oggetto la riadozione ai sensi dell'art.175 comma 5 del D.Lgs 267/2000 della deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 15/05/2025 e la ratifica delle deliberazioni di Giunta Comunale n.69 del 30/06/2025, n.75 del 25/07/2025, n.76 del 01/08/2025 e n.85 del 21/08/2025, di variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, commi 4 del D.Lgs 267/2000.
---	---

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Orro, nominata Revisore Unico del **Comune di Cuglieri** per il triennio 12.2023/12.2026 con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 07/12/2023:

Ricevuta via mail in data 26/08/2025 la richiesta di parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale così come dettagliatamente riepilogate in oggetto;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- C.C. n.17 del 18.03.2025 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato (**DUPS**) relativo al periodo 2025-2027;
- C.C. n.18 del 18.03.2025 con la quale è stato approvato il **Bilancio di Previsione finanziario** 2025-2027, redatto in termini di competenza, e di cassa per il primo anno, secondo lo schema di cui al D.Lgs. 118/2011;

Considerato che in data 22.07.2025 il Consiglio Comunale con delibera n.29 ha approvato il Rendiconto per l'esercizio 2024 e la Relazione sulla Gestione, determinando un risultato di amministrazione di **euro 9.565.514,65** così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 :	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	867.180,03
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	240.034,93
Altri accantonamenti	162.456,72
	Totale parte accantonata (B)
	1.269.671,68
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.112.470,48
Vincoli derivanti da trasferimenti	4.868.702,67
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	40.175,37
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	394.004,08
Altri vincoli	1.094.984,43
	Totale parte vincolata (C)
	7.510.337,03
Parte destinata agli investimenti	
	Totale parte destinata agli investimenti (D)
	127.205,01
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
	658.300,93
	<i>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto</i>
	<i>0,00</i>
<i>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</i>	

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che:

- **comma 4:** "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";
- **comma 5:** "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata";

Richiamato l'art.187 del Tuel, in particolare:

- **comma 3:** "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio";
- **comma 3-quater:** "Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato";
- **comma 3-quinquies:** "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta";

Richiamato l'art.1, comma 897 della Legge 145/2018 che testualmente recita: "Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito";

Richiamato l'articolo 175 comma 8 del TUEL il quale prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Esaminata la seguente documentazione:

- 1) la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.339 del 26.08.2025 ad oggetto "Riadozione *deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 15/05/2025 Variazione al Dups 2025/2027 e variazione al bilancio di previsione 2025/2027*", nonché la delibera di Giunta Comunale n.52 del 15/05/2025 oggetto di riadozione e gli schemi ad essa allegati dai quali si evince, tra l'altro, l'applicazione di una quota di **avanzo vincolato presunto** di euro 34.686,68;
- 2) la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.335 del 26.08.2025 ad oggetto "Ratifica della *deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 30/06/2025 Variazione al Dups 2025/2027 ed variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027*", nonché la delibera di Giunta Comunale n.69 del 30/06/2025 da ratificare e gli schemi ad essa allegati dai quali si evince, tra l'altro, l'applicazione di una quota di **avanzo vincolato presunto** di euro 16.200,00;
- 3) la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.336 del 26.08.2025 ad oggetto "Ratifica della *deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 25/07/2025 Variazione al Dups 2025/2027 ed variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027*", nonché la delibera di Giunta Comunale n.75 del 25/07/2025 da ratificare e gli schemi ad essa allegati dai quali si evince, tra l'altro, l'applicazione di una quota di **avanzo vincolato accertato** di euro 17.276,95;
- 4) la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.337 del 26.08.2025 ad oggetto "Ratifica della *deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 01/08/2025 Variazione al Dups 2025/2027 ed variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027*", nonché la delibera di Giunta Comunale n.76 del 01/08/2025 da ratificare e gli schemi ad essa allegati dai quali si evince una variazione relativa solo maggiori e minori spese;
- 5) la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.338 del 26.08.2025 ad oggetto "Ratifica della *deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 21/08/2025 Variazione al Dups 2025/2027 ed variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027*", nonché la delibera di Giunta Comunale n.85 del 21/08/2025 da ratificare e gli schemi ad essa allegati dai quali si evince, tra l'altro, l'applicazione di una quota di **avanzo vincolato accertato** di euro 187.507,38 e l'applicazione di una quota di **avanzo destinato agli investimenti** di euro 23.670,00;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto Revisore, ai sensi del comma 6 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;

Tenuto conto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Tutto ciò richiamato, esaminato e considerato, il Revisore esprime **parere favorevole** sulla riadozione della delibera di Giunta Comunale n.52 del 15/05/2025 e suoi allegati così come da proposta di delibera consigliare n.339 del 26/08/2025 e sulle ratifiche delle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale n.69 del 30/06/2025, n.75 del 25/07/2025, n.76 del 01/08/2025 e n.85 del 21/08/2025 e loro rispettivi allegati così come da proposte nn.335, 336, 337 e 338 del 26/08/2025, **stante il fatto che tali deliberazioni hanno oramai già prodotto i loro effetti giuridicamente vincolanti per l'Ente.**

Ciò non esime il Revisore a rilevare una non corretta attività procedurale e non compiuta osservanza delle disposizioni normative contenute nel D.Lgs 267/2000 e nel D.Lgs 118/2011, nonché nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2, relative alle variazioni di bilancio, all'applicazione dell'avanzo presunto, accertato e destinato agli investimenti, nonché alla variazione di assestamento generale, esplicitamente richiamate in questo parere.

Nello specifico:

- 1) con le deliberazioni di Giunta comunale n.52 del 15/05/2025 e n.69 del 30/06/2025 l'Ente ha applicato una quota di avanzo vincolato, pur non avendo approvato il Rendiconto di gestione nei termini di legge previsti (30 aprile, salvo proroghe di legge) disattendendo quanto prescritto dall'art.1, comma 897 della legge 145/2018. Inoltre, poiché l'avanzo vincolato era presunto, l'Ente avrebbe dovuto preventivamente

approvare con delibera di Giunta il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto così come prescritto dall'art.187 del Tuel comma 3-quinquies.

2) relativamente alla deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 21/08/2025, approvata il giorno prima della proposta di delibera di Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025/2027 (proposta n.326 del 22/08/2025), si rileva che le numerose variazioni in essa contenute relative a maggiori entrate per nuovi trasferimenti regionali e statali, adeguamento entrata titolo primo derivante da Pef revisionato, variazioni per l'adeguamento in parte corrente fra capitoli di spesa sovrastimati e sottostimati, applicazione di avанzo vincolato derivante da leggi, avanzo vincolato da trasferimenti, vincolato da altri vincoli, applicazione di avanzo destinato agli investimenti, rappresenta di fatto non già una variazione di bilancio assunta in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, ma piuttosto una vera e propria variazione di assestamento generale che, ai sensi dell'art 175 comma 8 del TUEL è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, oltretutto assunta in ritardo rispetto al termine del 31 luglio come prescritto dallo stesso disposto normativo richiamato.

Inoltre l'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti, applicabile solo dopo l'approvazione del Rendiconto di gestione, richiede che sul dettaglio degli investimenti finanziati sia lo stesso consiglio a doversi esprimere in merito, considerato che nell'allegato A/3 al Rendiconto di gestione 2024 non vi è un esplicito dettaglio degli investimenti ma una voce complessiva generica destinata agli investimenti.

3) in linea generale poi si rileva che un frequente ricorso a variazioni di bilancio assunte dalla Giunta Comunale "in via d'urgenza", spesso in un lasso di tempo brevissimo l'una dall'altra, denota una incapacità di pianificazione e programmazione da parte dell'Ente, nonché una organizzazione interna non pienamente efficiente. Quest'ultimo aspetto si desume poi anche dal fatto che la ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 15/05/2025 è scaduta rispetto ai termini previsti dall'art.175 del Tuel, comportando oltretutto un ulteriore aggravio di lavoro per gli uffici competenti.

Pertanto, al fine di non perpetrare ulteriormente tale modus operandi da parte dell'Ente, si consiglia vivamente di attenersi in maniera rigorosa alla normativa più volte richiamata:

- per le variazioni di bilancio, limitare il ricorso all'art.175 comma 4 solo ed esclusivamente in via d'urgenza che, come prescritto dalle modifiche apportate al comma 4 dal d.lgs 126/2024, deve essere "*opportunamente motivata*", presupposto per la legittimità della variazione e per il corretto esercizio del potere surrogatorio da parte dell'organo esecutivo, in quanto diversamente si finirebbe per svuotare la competenza consigliare in materia di variazioni di bilancio. Rispettare i termini prescritti per le ratifiche.
- per l'assestamento di bilancio, attivarsi per tempo, rispettando il termine ultimo del 31 luglio prescritto dalla norma, nonché rispettare rigorosamente la competenza del consiglio comunale.
- rispettare tutte le norme specifiche sull'applicazione dell'avanzo.

Inoltre si richiede che l'Organo di revisione venga informato tempestivamente sull'adozione di tali atti, non solo al fine di dare al Revisore la possibilità di poter fornire eventuali elementi correttivi in tempo utile, in un rapporto di fattiva collaborazione, ma anche al fine di evitare le possibili conseguenze di un parere negativo in sede di ratifica consiliare, o evitare i possibili rischi di una mancata ratifica per eventuali rilievi dell'organo di revisione con la conseguente necessità di avviare l'iter per il riconoscimento degli effetti giuridici prodotti dall'atto non ratificato mediante la procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Lì, 29 agosto 2025

*Il Revisore
Dott.ssa Francesca Orro*